



Centro Provinciale Istruzione Adulti **C.P.I.A. provincia di Messina**

C.F. 97117170833 - C.U. UFXWYO - Codice Mecc.: MEMM574003
Sede amministrativa: **Via Università, 2 - 98122 Messina**
p.e.o.: memm574003@istruzione.it - p.e.c.: memm574003@pec.istruzione.it
tel: 090 7000 453 - 090 673 337 - sito web: www.cpiamessina.edu.it



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

In ottemperanza a

- DPR n.263 del 2012: Normativa vigente in materia di Istruzione in età adulta;
- DPR n.275 del 08.03.1999: Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
- DPR n.249 del 24.06.1998: Statuto delle Studentesse e degli Studenti e successive modificazioni con il DPR n.235 del 21.11.2007;
- L. n.40 del 06.03.1998: Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio dei cittadini stranieri.

Il C.P.I.A. Messina definisce il Regolamento interno di Istituto.

La vita della comunità della scuola si basa sui valori democratici e sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione e sul reciproco rispetto di tutti gli individui che la costituiscono. Di conseguenza per il raggiungimento delle finalità educative e didattiche, sono fondamentali dei buoni rapporti interpersonali e il rispetto della vita della comunità.

L'assunzione di responsabilità da parte degli iscritti – ovvero dei genitori dei minorenni o da chi ne fa le veci - è data dalla sottoscrizione del Patto Formativo Individuale e dal Patto di corresponsabilità predisposti dal CPIA al termine della fase di Accoglienza.

Tale assunzione diretta di responsabilità garantisce il diritto allo studio e la tutela della sicurezza degli utenti e di tutto il personale della Scuola.

La finalità principale perseguita è di tipo educativo e formativo e gli eventuali provvedimenti disciplinari osserveranno sempre la salvaguardia dei diritti di trasparenza, di rispetto, di riservatezza, garantiti dalla Legge.

Gli Studenti e tutto il Personale della Scuola sono tenuti al rispetto del presente Regolamento.

CAPO I

NORME GENERALI

Art.1 - La comunità scolastica

La comunità scolastica è composta dal Dirigente scolastico, dai docenti, dagli studenti, dal personale amministrativo e ausiliario, dai genitori degli alunni ovvero da chi ne fa le veci. Ogni componente della Comunità scolastica ha il diritto di esprimere le proprie convinzioni e di avere

rispetto della propria ed altrui dignità, delle opinioni e dei Valori di tutti coloro che operano nella Scuola.

Art. 2 - Beni e oggetti personali

La Scuola non risponde di beni, preziosi o di oggetti lasciati incustoditi.

Art. 3 – Sicurezza

Tutta la Comunità scolastica è tenuta ad osservare le disposizioni organizzative, le norme di Sicurezza, le procedure operative previste dal Piano di Emergenza del Centro.

CAPO II

STUDENTI

Art. 1 - Norme di comportamento

- Tutti gli studenti devono conoscere il Regolamento di Istituto ed hanno il dovere, come tutti, di attenersi.
- La scuola è un luogo di studio e di formazione, pertanto il comportamento, in aula come in tutto l'edificio, deve essere educato e responsabile e deve ispirarsi alle regole di civile convivenza, rispettoso nei confronti di tutti i soggetti della Comunità scolastica, dei luoghi e delle cose.
- Comportamenti inadeguati, che rendono difficile lo svolgimento dell'attività scolastica in classe, sono passibili di ammonizione.
- Tutti gli studenti sono tenuti a frequentare con regolarità le lezioni.
Tutti gli studenti, i genitori, ovvero chi ne fa le veci sono tenuti a comunicare l'eventuale abbandono o le assenze prolungate e, nel caso di malattia, a giustificare con certificato medico.
- Tutti gli studenti sono tenuti alla puntualità.
Non sono ammessi ingressi in ritardo oltre l'inizio della seconda ora di lezione, a meno che non sia stato concordato nel Patto Formativo Individuale.
- È vietato uscire dall'aula durante l'ora di lezione.
L'autorizzazione ad uscire è data esclusivamente dal docente a non più di un alunno per volta. Prolungare senza motivo l'uscita dalla classe costituisce mancanza passibile di ammonizione.
- Durante il cambio di oraglie allievi non possono allontanarsi dall'aula e devono mantenere un comportamento corretto fino all'arrivo dell'insegnante.
I Collaboratori scolastici e tutti i docenti sono tenuti a far rispettare la norma, richiamando se necessario gli studenti e sollecitandoli a rientrare in aula.
- Gli studenti condividono la responsabilità di avere cura dell'ambiente scolastico.
Eviteranno pertanto di lasciare in disordine i locali scolastici; di imbrattare o danneggiare suppellettili, muri, accessori, strumenti in dotazione della scuola.

Gli Alunni non possono usare gli ascensori, salvo nei casi di oggettivo impedimento a salire le scale.

I danni, anche involontari, causati ad arredi e attrezzature, dovranno essere risarciti.

- Ai sensi del D.P.R. 24 giugno 1998, n.249, non è consentito in classe l'utilizzo del telefono cellulare, di tablet o altri dispositivi tecnologici, a meno che il loro uso non sia espressamente autorizzato dal docente per lo svolgimento di attività didattiche.
In caso di violazione del divieto, il cellulare sarà temporaneamente ritirato dall'insegnante e sarà preso in custodia dal docente stesso o dal Responsabile del punto di erogazione e potrà essere riconsegnato ad un genitore o chi ne fa le veci.
Solo ai corsisti adulti, che abbiano particolari esigenze lavorative o familiari, è consentito usare il cellulare ma fuori dall'aula.

- Ai sensi della Legge 675 del 31.12.1996 e successive integrazioni -Tutela della Privacy- è vietato l'uso di fotocamere, videocamere e dispositivi tecnologici; non è ammesso registrare o scattare foto agli allievi o al personale, senza il consenso degli interessati. In caso di violazioni, saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge.

- In ottemperanza alla legge n.3 del 16/01/2003, è vietato fumare – anche sigarette elettroniche- in tutti i locali della scuola.
Ai sensi del D.L. 104/2013, art. 4 - “Tutela della salute nelle scuole”, comma 1, il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche.

- In caso di infrazione saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente. Come stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, modificato dall'art. 52 co. 20 della L. 448/2001, dall'art. 189 della L. 311/04, dall'art. 10 della L. 689/1981, dall'art. 96 del D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00

- Tutti gli studenti devono rispettare l'orario di uscita.
È mancanza grave l'uscita dalla scuola senza autorizzazione.

Art.2 - Frequenza - Assenze

- La frequenza assidua e la partecipazione alla vita scolastica concorrono in modo positivo agli apprendimenti; pertanto la frequenza è un diritto/dovere da parte degli alunni e contribuisce alla valutazione in sede di scrutinio.

- Il Corso è valido se il corsista non supera il 30% delle assenze sul monte orario previsto. Sono possibili deroghe solo se preventivamente stabilite dal CD.
Secondo quanto previsto dal DPR 122/2009, in merito alle assenze degli allievi, considerata il CD ha approvato una ulteriore deroga del 20% al 70%, già previsto, in presenza di documentate motivazioni di salute, di lavoro o di rientro temporaneo al Paese d'origine. Tali deroghe non possono essere automatiche, ma devono essere valutate, caso per caso e previa presentazione di pezzi giustificative.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato.

- Le assenze vanno giustificate il primo giorno di rientro a scuola o al massimo entro il quinto giorno successivo al rientro.
In caso di mancata giustificazione, l'ammissione in classe è di competenza del Dirigente Scolastico o del Responsabile del punto di erogazione.
L'eventuale riammissione dello studente con assenza non giustificata dovrà essere registrata sul Registro elettronico.
- Per le assenze dovute a malattia, superiori a cinque giorni consecutivi, la giustificazione dovrà essere integrata dal certificato medico, attestante l'avvenuta guarigione ovvero l'assenza di malattie contagiose e/o diffuse e che l'alunno è in grado di riprendere l'attività scolastica.
L'alunno sprovvisto del certificato medico richiesto sarà ammesso in classe e il giorno dopo dovrà presentare la dovuta giustificazione o essere accompagnato dai genitori o da chi ne fa le veci.
- Nel caso di assenza non dovuta a malattia, di durata superiore a cinque giorni, gli studenti minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore - o da chi ne fa le veci - per motivare l'assenza; gli studenti maggiorenni potranno autocertificare le proprie motivazioni.
- Il Coordinatore di Classe provvederà ad avvertire il Responsabile di plesso nel caso di assenze superiori a dieci giorni consecutivi e nel caso di assenze prolungate, per permettere gli opportuni controlli e provvedimenti (contatti con i genitori o di chi ne fa le veci - rischio del superamento del limite massimo di assenze - comunicazioni ai Responsabili della Dispersione scolastica).
- I genitori - o chi ne fa le veci- possono consultare le assenze nell'area riservata SCUOLANEXT – Accesso Famiglie - sul sito della Scuola, previo ritiro della password presso gli uffici di Segreteria.

a. Disposizioni specifiche per i minorenni

- In caso di uscita anticipata, gli studenti minorenni dovranno essere prelevati dai genitori o da chi ne fa le veci; in caso di loro richiesta scritta, l'autorizzazione dovrà essere vidimata dal Dirigente scolastico o dal Responsabile del punto di erogazione.
In caso di situazioni eccezionali - come ad esempio, un malore - potrà essere consentita l'uscita con l'accompagnamento di un adulto munito di delega del genitore - o di chi ne fa le veci - e di idoneo documento di riconoscimento.
- Nel caso in cui lo studente non produca giustificazione entro il giorno consecutivo a quello in cui riprende la frequenza, potrà essere ammesso con riserva dal Dirigente scolastico o dal Responsabile del punto di erogazione.

b. Disposizioni specifiche per i maggiorenni

Con la sentenza n. 11751 del 15 maggio 2013, la Corte di Cassazione ha stabilito che il raggiungimento della maggiore età non preclude o attenua gli obblighi nascenti dal vincolo giuridico che lega l'alunno all'Istituto a cui è iscritto.

Pertanto l'Istituto “accanto all'obbligo principale di istruire ed educare” ha anche l'obbligo di “vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, adottando tutte le precauzioni del caso e fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni”, anche nella qualità di

“educatori e precettori del comportamento civile e della solidarietà sociale, valori costituzionalmente protetti, e da inculcare senza il limite del raggiungimento della maggiore età dell'allievo”.

Da questa sentenza derivano quindi non solo obblighi per l'Istituzione scolastica ma anche per gli alunni maggiorenni nei confronti della Scuola.

- L'assenza ininterrotta che superi il 30% delle assenze, senza alcuna comunicazione da parte dello studente maggiorenne, comporta l'avvio di procedura di ritiro d'ufficio, preceduta da comunicazione all'interessato.
- Gli studenti maggiorenni hanno la possibilità di giustificare personalmente i ritardi, le uscite anticipate e le assenze dalle lezioni.
Le richieste di permessi per uscite anticipate devono essere inoltrate al Dirigente o al Responsabile del punto di erogazione; essi - a loro insindacabile giudizio e prudente apprezzamento - tenuto conto delle motivazioni addotte, concedono o rifiutano l'autorizzazione.
L'autorizzazione per l'uscita anticipata dovrà essere annotata sul registro elettronico.

Art. 3 - Norme disciplinari

a. Sospensione e/o esclusione

- I comportamenti che mettono a rischio la sicurezza collettiva o individuale, potranno essere motivo di esclusione per gli alunni maggiorenni e di sospensione per gli alunni minorenni.
- Per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame, le sanzioni sono inflitte dalla Commissione di Esame.
- I comportamenti che violano le norme del Codice Penale verranno denunciati all'Autorità giudiziaria.
- Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione, all'Organo di Garanzia.

b. Provvedimenti disciplinari

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di corretti rapporti all'interno della Comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale.
- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, ma correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- Le sanzioni sono sempre proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità.
Il temporaneo allontanamento dello studente dalla Comunità scolastica può essere disposto in caso di gravi infrazioni disciplinari o quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o ancora vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla Comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di Classe.
- Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Commissario straordinario

COMPORAMENTI NON APPROPRIATI	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	AUTORITÀ COMPETENZE AD EROGARE IL PROVVEDIMENTO
Non adempimento doveri scolastici	Richiamo orale e/o annotazione su Registro di Classe	Docente
Disturbo del regolare svolgimento della lezione	Annotazione sul Registro di Classe	
Ritiro di materiale vario usato senza autorizzazione		
Assenze non giustificate		
Infrazione al divieto di fumare	Multa	Dal dirigente su comunicazione formale del Responsabile
Atti contrari a pubblico decoro Furto Danneggiamento arredi scolastici	Sospensione dalla attività didattiche, fino a gg. 15	Consiglio di Classe e/o Dirigente Scolastico
Diffusione di immagini carpite senza consenso con cellulare, fotocamere o altro dispositivo	Sospensione dalle attività didattiche fino a gg.15 Denuncia alla Autorità competente	Consiglio di Classe e/o Dirigente Scolastico
Diffusione e uso di sostanze stupefacenti	Sospensione dalle attività didattiche fino a gg.15 Denuncia alla Autorità competente	
Reati contro la persona	Sospensione dalle attività didattiche fino a gg.15 Denuncia alla Autorità competente	

Secondo il “**Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021**”, adottato con il D.M. n.39 del 26.06.2020 e alle **Linee guida per la Didattica digitale integrata**, adottate con il D.M. n.89 del 7.08.2020, vengono integrate le regole fondamentali per la Didattica a Distanza

COMPORAMENTI NON APPROPRIATI	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	AUTORITÀ COMPETENZE AD EROGARE IL PROVVEDIMENTO
<p>Accedere alla piattaforma con almeno 5 minuti in anticipo, in modo da risolvere eventuali problemi tecnici</p> <p>Cliccare su partecipa alla lezione con massimo 5 minuti di ritardo</p> <p>Collegarsi alla piattaforma con il proprio nome e cognome senza pseudonimi o sigle</p> <p>Occupare, per quanto sia possibile, una stanza di casa in cui si è soli e senza alcuna distrazione</p> <p>Vestire in maniera appropriata, anche se si è a casa, con il dovuto rispetto per i docenti e per gli altri corsisti</p> <p>Chiudere tutte le applicazioni durante le lezioni</p>	<p>Richiamo orale e/o annotazione su Registro di Classe</p>	<p>Docente</p>
<p>Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare telefonate durante le lezioni</p> <p>Evitare inquadrature diverse dal volto</p> <p>Rispettare sempre le indicazioni del docente in ciò che concerne lezioni e verifiche</p>	<p>Richiamo orale e/o annotazione su Registro di Classe</p>	<p>Docente</p>
<p>Non registrare né divulgare la lezione “live” al di fuori del gruppo-classe</p> <p>Non condividere il <i>link</i> del collegamento con nessuna persona estranea al gruppo classe</p> <p>Custodire in un luogo sicuro la password con cui si accede alla piattaforma e non divulgarla a nessuno per nessun motivo</p>	<p>Sospensione dalla attività didattiche, fino a gg. 6</p>	<p>Consiglio di Livello</p>

CAPO III

PERSONALE DELLA SCUOLA

Per quanto riguarda la disciplina per il personale docente, educativo, direttivo e ispettivo si rimanda alle seguenti Leggi

- **C.M. n.88 del 08.11.2010:**

Applicazione del D. Lgs n. 150 al personale della scuola:

Allegato 1: Provvedimento disciplinare per tutto il personale della scuola;

Allegato 2: Personale ATA: Infrazioni, Sanzioni disciplinari e Sospensione cautelare;

Allegato 3: Personale docente: Infrazioni, Sanzioni disciplinari e Sospensione cautelare;

Allegato 4: Dirigenti scolastici: Infrazioni, Sanzioni disciplinari e Sospensione cautelare;

- **D.P.R. n.62 del 16.04.2013:**

Regolamento: Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici;

- **CCNL 2016-2018:**

Titolo III: Responsabilità disciplinare personale ATA;

Art.29: Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo.

Art.1 - Principi generali

- La Vigilanza ha la funzione di garantire una civile convivenza tra tutti gli studenti ed ha un ruolo determinante nei processi educativi di sviluppo dell'autonomia e della responsabilità dei singoli.
- L'obbligo di Vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, sentenza n. 1623/'94
- La vigilanza è obbligo di tutto il Personale scolastico, docenti, personale ATA e Dirigente.
- Al Dirigente Scolastico, in materia di Vigilanza, spettano compiti organizzativi, per cui è sua competenza e responsabilità (art. 2051 del Codice Civile) predisporre tutte le misure organizzative per garantire sicurezza nell'ambiente scolastico.
- Spetta al DSGA predisporre, attraverso il Piano delle Attività, l'organizzazione del personale ATA, assicurando la vigilanza durante le attività scolastiche ed extrascolastiche, per ciascun punto di erogazione
- Tutto il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente l'attività di vigilanza, ai fini della Sicurezza sui luoghi di lavoro (ex T.U. 81/'08).

Art.2 - Vigilanza sugli alunni

Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

- I docenti svolgono la funzione di vigilanza durante le ore di lezione; durante gli intervalli; durante l'uscita degli studenti dalla scuola.
- Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente, che vigila sugli studenti della propria classe ed interviene tempestivamente ove accadano comportamenti non conformi alle finalità didattiche e formative.
- Il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale del CCNL.

- La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate dovrà essere assicurata dai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio .

CAPO IV

SICUREZZA

- I Docenti prendono visione dei piani di esodo dei locali della scuola e sensibilizzano gli studenti sulle tematiche della Sicurezza.
- I Collaboratori scolastici prendono visione dei piani di esodo dei locali della scuola e controllano la praticabilità e l'efficienza delle vie di esodo e dei dispositivi di sicurezza; ove accertino situazioni di disorganizzazione o pericolo, ne danno comunicazione al responsabile del Punto di erogazione, al Dirigente Scolastico o al Direttore dei Servizi Amministrativi. I Collaboratori scolastici provvedono inoltre a rendere utilizzabili tutte le uscite di sicurezza compresa la rimozione di eventuali lucchetti, per quelle che sono le vie di esodo, prima dell'inizio delle lezioni.
- É assolutamente vietato ostruire, anche solo temporaneamente, le vie di fuga, le uscite di sicurezza e l'accesso agli apparecchi e ai dispositivi di sicurezza.
- É' assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose. In caso di infortunio, occorre stendere al più presto una relazione da presentare in Segreteria.
- Nessuna persona estranea può entrare e sostare nell'edificio scolastico